

Ordinanza
sugli aiuti finanziari concessi per le indennità
versate in virtù della legge sull'agricoltura
(Ordinanza sulle indennità nell'agricoltura)

del 6 dicembre 1994 (Stato 1° gennaio 2008)

*Il Dipartimento federale dell'economia*¹,

viste le ordinanze d'esecuzione del Consiglio federale relative alla legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica al pagamento di aiuti finanziari per le indennità versate dai Cantoni e dalle organizzazioni nei campi seguenti:

- a. formazione professionale agricola a norma degli articoli 63 a 67 dell'ordinanza del 13 dicembre 1993³ concernente la formazione professionale agricola (OFPA);
- b.⁴ controllo di riconoscimento del materiale vegetale di moltiplicazione a norma dell'articolo 20 dell'ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998⁵ sulle sementi e i tuberi-seme;
- c.⁶ controllo della vendemmia a norma dell'articolo 8 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ sul vino;
- d.⁸ esecuzione di misure di lotta da parte dei servizi fitosanitari cantonali conformemente all'articolo 37 dell'ordinanza del 28 febbraio 2001⁹ sulla protezione dei vegetali;

RU **1995** 129

1 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

2 **RS 910.1**

3 [RU **1994** 38, **1995** 5519, **1999** 303 n. I. RU **2003** 4893 art. 15 n. 1]. Vedi ora: l'O del 14 nov. 2007 sulla consulenza agricola (**RS 915.1**).

4 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU **1999** 407).

5 **RS 916.151.1**

6 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU **1999** 407).

7 [RU **1999** 86, **2002** 1097, **2003** 1757 4915, **2005** 2159, **2007** 1469 all. 4 n. 53. RU **2007** 6267 art. 49]. Vedi ora: l'O del 14 nov. 2007 (**RS 916.140**).

8 Nuovo testo giusta l'art. 51 n. 4 dell'O del 28 feb. 2001 sulla protezione dei vegetali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1191).

9 [RU **2001** 1191, **2002** 945, **2003** 548 1858 4925, **2004** 1435 2201, **2005** 1103 1443 2603 art. 8 n. 2, **2006** 2531, **2007** 1469 all. 4 n. 55 2369 4477 n. IV 69 4723 5823 n. I 20, **2008** 4377 all. 5 n. 13 5865, **2009** 2593 5435, **2010** 1057. RU **2010** 6167 art. 60 n. 1]. Vedi ora: l'O del 27 oct. 2010 (**RS 916.20**).

e. ...¹⁰

f. ...¹¹

Sezione 2: Disposizioni generali

Art. 2 Principio

¹ Gli aiuti finanziari della Confederazione sono calcolati sulla base delle aliquote applicate dai Cantoni e dalle organizzazioni.

² La Confederazione tiene tuttavia in considerazione queste aliquote soltanto fino a concorrenza delle aliquote massime stabilite nella presente ordinanza.

Art. 3 Agenti della Confederazione

¹ Gli agenti della Confederazione i quali, durante l'orario regolare di lavoro, svolgono un compito giusta la presente ordinanza, ricevono dal loro servizio le indennità per viaggi di servizio a norma dell'articolo 47 del regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959¹² o dell'articolo 54 del regolamento degli impiegati del 10 novembre 1959¹³.

² Se è dimostrato che svolgono un'attività fuori servizio, viene versato:

- a. l'aiuto finanziario a titolo di compensazione delle spese (art. 6), eccettuato quello alle indennità per giornata intera o per mezza giornata;
- b. un aiuto finanziario per l'onorario secondo l'aliquota A.

³ Per gli agenti della Confederazione giusta il capoverso 2, attivi nel settore della formazione professionale agricola, la Confederazione non versa alcun aiuto finanziario a titolo di compensazione delle spese.

⁴ Per gli agenti della Confederazione con un incarico d'insegnamento a norma dell'ordinanza del 2 dicembre 1974¹⁴ sull'attività insegnativa viene versato, per l'insegnamento impartito, un aiuto finanziario per l'onorario secondo l'aliquota A.

¹⁰ Abrogata dall'art. 3 cpv. 2 dell'O del DFEP del 26 giu. 1996 conc. l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera (RU 1996 2350).

¹¹ Abrogata dal n. I I dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU 1999 407).

¹² [RU 1959 1141, 1962 285 1271, 1964 592, 1968 111 1700, 1971 74, 1973 133 320, 1974 1, 1976 2699, 1977 1413 n. I II 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394 1285, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 all. n. 1 1565 art. 13 cpv. 1 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 all. n. 8 5067, 1997 230 299, 1998 726, 2000 419 all. n. I 2953. RU 2001 2197 all. n. I 2]

¹³ [RU 1959 1221, 1962 295 1276, 1968 133 1720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 49 945 1111, 1984 406 743, 1986 197 2097, 1987 974, 1988 31, 1989 30 1223 1498, 1990 105, 1991 1087 1090 1148 1397 1642, 1992 6, 1993 820 all. n. 2 1565 art. 13 cpv. 3 2819 2936, 1994 6 279 366, 1995 9 3867 all. n. I 0 5099, 1997 237 305 804, 1998 732, 2000 457 all. 2958. RU 2001 2197 all. n. I 4]

¹⁴ [RU 1974 2111, 1986 202, 1993 2735. RU 2001 2197 all. n. I 18]

Art. 4 Giornata intera, mezza giornata

È considerata giornata intera l'attività della durata di almeno 8 ore e mezzo e, come mezza giornata, quella di almeno 4 ore e un quarto. La durata del viaggio è compresa.

Art. 5 Assicurazioni

Per le assicurazioni contro gli infortuni, la responsabilità civile, ecc. la Confederazione non versa alcun aiuto finanziario.

Sezione 3: Aiuti finanziari a titolo di compensazione delle spese**Art. 6**

¹ Ai fini del versamento di aiuti finanziari a titolo di compensazione delle spese sono applicate le seguenti aliquote massime:

	Fr.
a. per giornata intera	40.—
per mezza giornata	20.—
b. per il pernottamento	60.—
c. costi del biglietto dei mezzi pubblici di trasporto	1 ^a classe
d. bicicletta: franchi 2.50 al giorno ed eventuali costi di spedizione;	
e. automobile: 50 centesimi per km;	
f. motocicletta di oltre 50 cm ³ : 20 centesimi per km;	
g. motocicletta leggera fino a 50 cm ³ ; 15 centesimi per km;	
h. auto noleggiata: i costi effettivi, al massimo però 80 centesimi per km;	
i. taxi: i costi effettivi.	

² Le indennità per i veicoli a motore giusta il capoverso 1 lettere e-i vengono riconosciute soltanto se grazie al loro impiego possono essere ridotti i costi complessivi, non esistono altri mezzi di trasporto pubblici o le comunicazioni ferroviarie sono insufficienti. I chilometri percorsi devono essere indicati sul conteggio.

³ Nel quadro della formazione professionale agricola vengono versati aiuti finanziari a titolo di compensazione delle spese soltanto a favore della partecipazione ad attività di formazione e di perfezionamento da parte di persone operanti nel settore della formazione professionale. Le attività devono essere organizzate dai responsabili della formazione professionale e/o riconosciute dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

⁴ Per le persone che ricevono un onorario, la Confederazione non versa alcun aiuto finanziario alle indennità per giornata intera o per mezza giornata.

Sezione 4: Aiuti finanziari per gli stipendi

Art. 7 Base di calcolo

¹ Gli stipendi sono tenuti in considerazione fino a concorrenza dell'importo determinante per il calcolo dei contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti.

² Le indennità versate al datore di lavoro giusta l'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno sono dedotte dallo stipendio tenuto in considerazione.

³ Gli stipendi versati durante il periodo di un congedo di formazione pagato non sono sussidiati. Viene tuttavia concesso un aiuto finanziario nel caso sia necessario stipendiare un supplente.

⁴ Se insegnanti e consulenti il cui stipendio beneficia di un aiuto finanziario forniscono, su incarico di terzi, una prestazione di servizio retribuita, l'importo corrispondente è dedotto dallo stipendio.

Art. 8 Scuole, servizi di consulenza, organizzazioni attive nel settore della formazione professionale agricola

Lo stipendio delle persone seguenti è tenuto in considerazione soltanto fino ad un importo di 90 000 franchi:

- a. direttori e insegnanti preposti all'insegnamento professionale, alla formazione generale ed all'insegnamento pratico nelle scuole professionali, d'agricoltura, medie professionali, specializzate e per capiazienda, cantonali ed intercantionali, nonché nelle scuole dei tecnici e d'ingegneria;
- b. assistenti presso le scuole d'ingegneria;
- c. consulenti agricoli dei Cantoni e delle organizzazioni;
- d. personale di organizzazioni attive nel settore della formazione professionale agricola.

Sezione 5: Aiuti finanziari per gli onorari

Art. 9 Principio

¹ Ai fini del versamento di aiuti finanziari per gli onorari viene applicata l'aliquota massima A o l'aliquota massima B.

² L'aliquota massima A si applica a tutte le persone il cui stipendio beneficia di un aiuto finanziario versato dalla Confederazione.

³ L'aliquota massima B si applica:

- a. agli agenti attivi nel settore della formazione professionale agricola con un grado d'occupazione ridotto e il cui stipendio beneficia di un aiuto finanziario versato dalla Confederazione per l'attività svolta nell'ambito della formazione professionale agricola all'infuori delle loro condizioni d'impiego;
- b. in tutti gli altri casi.

Art. 10 Formazione professionale agricola

¹ Si applicano le seguenti aliquote massime:

	Aliquota A Fr.	Aliquota B Fr.
a. Insegnamento a titolo d'attività accessoria per lezione		
Scuole professionali, d'agricoltura, medie professionali, specializzate e per capiazienda	40.—	80.—
Scuole di tecnici e scuole d'ingegneria, compresi i corsi preparatori	55.—	110.—
b. Periti (preparazione, esecuzione, correzione)		
Esame di tirocinio, di capacità e di maestro per giornata intera	—.—	170.—
per mezza giornata	—.—	85.—
per ora	—.—	25.—
c. Esami d'ammissione, intermedi e di diploma nelle scuole di tecnici e d'ingegneria		
per giornata intera	120.—	200.—
per mezza giornata	060.—	100.—
Per gli insegnanti nelle scuole di tecnici e d'ingegneria i cui salari beneficiano di un aiuto finanziario da parte della Confederazione non viene versato alcun aiuto finanziario per l'onorario.		
d. Consulenza		
Consulenza individuale; per giornata intera	—.—	170.—
Consulenza individuale; per mezza giornata	—.—	085.—
Consulenza individuale; per ora	—.—	025.—
Consulenza collettiva; per seduta, compresi i preparativi	—.—	100.—
e. Formazione e perfezionamento		
Direttori dei corsi, istruttori		
per giornata intera	085.—	170.—
per mezza giornata	042.50	085.—
Conferenzieri		
per relazione	150.—	300.—

	Aliquota A Fr.	Aliquota B Fr.
f. Formazione e perfezionamento delle persone attive nel settore della formazione professionale		
Direzione dei corsi		
per giornata intera	085.—	170.—
Conferenzieri		
per relazione	150.—	300.—
Casi speciali (con l'autorizzazione dell'UFAG)	fino a fr. 1500.—	
Partecipanti		
per giornata intera	—.—	170.—
per mezza giornata	—.—	085.—
g. Sedute di commissioni riconosciute dall'UFAG e altre attività		
per giornata intera	040.—	170.—
per mezza giornata	020.—	085.—

Art. 11 Visita di colture per la produzione di sementi selezionate

Si applicano le seguenti aliquote massime:

	Aliquota A Fr.	Aliquota B Fr.
per giornata intera	85.—	170.—
per mezza giornata	42.50	85.—
per ora	—.—	25.—

Art. 12 Controllo della vendemmia

¹ Si applicano le seguenti aliquote massime:

	Aliquota A Fr.	Aliquota B Fr.
indennità giornaliera	35.—	170.—
indennità oraria	—.—	25.—
per pesata	—.—	—,20

² L'aliquota A viene applicata anche ad agenti del Cantone i cui stipendi non beneficiano degli aiuti finanziari versati dalla Confederazione.

³ Nel controllo della vendemmia le indennità sono calcolate esclusivamente all'ora, incluse le ore di lavoro notturno e domenicale.

Art. 13 Servizio fitosanitario

¹ Si applicano le seguenti aliquote massime:

	Aliquota A Fr.	Aliquota B Fr.
per giornata intera	—.—	170.—
per mezza giornata	—.—	85.—
per ora	—.—	25.—
Nematodi della patata, campionatura della terra sulle patate, per prelievo	—.—	5.—

^{1bis} L'UFAG può applicare aliquote forfetarie per le prestazioni fornite, in vece delle aliquote per unità di tempo, qualora ciò sia più semplice per la Confederazione e per i Cantoni.¹⁵

² Per l'attività svolta dai controllori fitosanitari dell'UFAG che operano alla frontiera, nonché per i capi e rispettivi collaboratori dei servizi fitosanitari cantonali o di altri servizi cantonali, la Confederazione non versa alcun aiuto finanziario per gli onorari.

³ In occasione di campagne fitosanitarie organizzate nel Paese d'intesa con l'UFAG, la Confederazione può tenere in considerazione indennità più elevate per i capisquadra, nonché per gli specialisti che si assumono una particolare responsabilità (p. es. per l'esecuzione di lavori pericolosi, quali le fumigazioni). A tale riguardo, essa tiene conto in particolare dei costi dell'assicurazione.

Art. 14¹⁶**Art. 15**¹⁷**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 16**¹⁸ Esecuzione

¹ L'UFAG è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza fatto salvo il capoverso 2.

² Nel settore della formazione professionale agricola, l'esecuzione spetta all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, nella misura in cui l'UFAG non ne è interessato.

¹⁵ Introdotta dall'art. 51 n. 4 dell'O del 28 feb. 2001 sulla protezione dei vegetali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1191).

¹⁶ Abrogato dall'art. 3 cpv. 2 dell'O del DFEP del 26 giu. 1996 conc. l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera (RU 1996 2350).

¹⁷ Abrogato dal n. 1 I dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU 1999 407).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU 1999 407).

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 novembre 1990¹⁹ sui sussidi concessi per le indennità versate in virtù della legge sull'agricoltura è abrogata.

Art. 18²⁰**Art. 19** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

¹⁹ [RU **1990** 2051, **1994** 1042]

²⁰ Abrogato dal n. V 17 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).